



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi nel diritto internazionale e dell'Unione europea

**XXIII Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche
10 e 11 dicembre 2026**

Università degli Studi di Roma "UnitelmaSapienza" e "La Sapienza"

Call for Papers

La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi è un tema che occupa da lungo tempo la riflessione degli studiosi delle materie di rilievo internazionalistico e che ormai può definirsi classico. Non per questo ha perso la sua attualità, inserendosi oggi in un contesto in cui tanto la dimensione collettiva e pubblicistica delle relazioni interstatali, quanto l'autorità del giudice internazionale e sovranazionale, sembrano essere sempre più oggetto di tensioni e contestazioni. Di conseguenza, non è inopportuna una rinnovata riflessione sul ruolo che la funzione giurisdizionale può continuare a svolgere nella tutela di interessi e valori che appartengono alla collettività nel suo complesso.

Per lungo tempo, si era ritenuto che il diritto internazionale conoscesse una **limitata dimensione collettiva**. Ciò era dovuto alle difficoltà di identificare degli interessi che trascendessero la sfera dei rapporti di natura privatistica tra Stati. Tali obiezioni, pur non potendosi considerare definitivamente superate, hanno progressivamente perso parte della loro forza. Oggi è infatti generalmente accettata l'esistenza di **obblighi il cui rispetto è dovuto nei confronti della comunità** internazionale nel suo insieme, che legittimano ciascun membro a invocarne l'adempimento.

Un'evoluzione in parte analoga si è verificata nell'ordinamento dell'Unione europea, nel quale allo sviluppo e al consolidamento del mercato interno si è progressivamente accompagnato il rafforzamento della **dimensione pubblicistica** e, per certi versi, costituzionale del processo di integrazione. Tale evoluzione si è manifestata, tra l'altro, nella graduale espansione delle **competenze materiali** dell'Unione, tra l'altro anche in settori intrinsecamente connessi alla salvaguardia di interessi collettivi come **l'ambiente** e la **tutela dei consumatori**. Più in generale, l'emersione e progressiva articolazione dei **valori** dello Stato di diritto, della democrazia e della tutela dei diritti fondamentali, oggi sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, hanno contribuito a ridefinire i contorni dell'identità dell'Unione quale **ordinamento giuridico comune**, come enfaticamente affermato di recente dalla Corte di giustizia (*Ungheria c. Parlamento e Consiglio*, causa C-156/21, 2022).

A seguito di tali sviluppi, la progressiva emersione di una dimensione collettiva ha trovato un riflesso nella crescente propensione a investire il giudice europeo e internazionale della tutela di tali interessi e dell'accertamento delle violazioni delle norme poste a loro garanzia, con conseguente **incremento del contenzioso** che, direttamente o indirettamente, è promosso nel

pubblico interesse. Nondimeno, è agevole rilevare come, tanto nel diritto internazionale quanto in quello dell'Unione, i rimedi processuali risultino tuttora strutturalmente ancorati al paradigma del **ricorso a tutela di interessi individuali**, rivelandosi solo parzialmente idonei ad assicurare una tutela effettiva di interessi di natura collettiva.

Nel diritto internazionale, numerose iniziative volte alla tutela di interessi collettivi si rivelano infruttuose perché non interamente inquadrabili nel tradizionale modello bilaterale del **contenzioso interstatale**, connotato dall'imprescindibile presupposto del consenso delle parti alla giurisdizione (si pensi al ruolo del principio dell'**Oro Monetario** nel caso *Timor Est*, 1995, e la sua possibile rilevanza nel caso pendente *Nicaragua c. Germania*, 2024). Date le difficoltà di accedere al contenzioso, gli Stati si rivolgono anche alla **funzione consultiva**, ove permesso, per la determinazione delle norme inerenti alla tutela di interessi collettivi di incerta definizione (si veda la recente iniziativa promossa dal Guatemala per la definizione del **concetto di democrazia** nella Convenzione americana sui diritti umani, 2024).

Anche nei sistemi regionali di **tutela dei diritti umani**, l'accesso al giudice internazionale è subordinato alla dimostrazione in capo al ricorrente di un pregiudizio individuale e al riconoscimento della qualità di vittima, restando estranea al sistema, se non in alcuni particolari contesti regionali, l'idea di un'**azione esercitata nell'interesse della collettività**.

Allo stesso tempo, l'emersione di interessi collettivi, pur nell'ambito di alcune convenzioni internazionali, ha indotto a riconoscere una più ampia **legittimazione ad agire** e a ripensare alcuni istituti processuali classici, come l'**intervento del terzo** (si veda la reinterpretazione del *locus standi* in casi come *Belgio c. Senegal*, 2012, e *KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, 2024, e la prassi interventista "di massa" nei recenti procedimenti instaurati in base alla Convenzione contro il genocidio davanti alla Corte internazionale di giustizia). Inoltre, il crescente attivismo della **società civile** (si pensi all'intensa attività di lobbying per la proposizione di richieste di pareri consultivi su questioni cruciali come l'utilizzo delle armi nucleari e il cambiamento climatico) suggerisce l'opportunità di ampliare le forme di **partecipazione nei procedimenti** di fronte al giudice internazionale (in questa direzione si veda ad es. l'ammissione della *International Union for Conservation of Nature* nella procedura consultiva sul cambiamento climatico).

Un'impostazione sostanzialmente analoga si rinviene nel diritto dell'Unione europea. L'accesso diretto degli individui alla Corte di giustizia è subordinato, pur con diverse sfumature, alla dimostrazione di un'**incidenza diretta e individuale** dell'atto nella sfera giuridica del singolo ricorrente. Questo pone ostacoli significativi alla tutela giurisdizionale di interessi non immediatamente riconducibili all'individuo, bensì alla collettività (si vedano i casi *Carvalho c. Parlamento e Consiglio*, 2021, in materia climatica e *Medel c. Consiglio*, 2024, sulla tutela dello **Stato di diritto**). Ciò è solo parzialmente compensato dalla tutela offerta dai giudici nazionali nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e dal possibile accesso indiretto alla Corte di giustizia tramite il meccanismo di **rinvio pregiudiziale**. Inoltre, i rimedi interni nel cono d'ombra del diritto dell'Unione, oltre ad essere assoggettati al principio dell'**autonomia procedurale nazionale**, si sono spesso sviluppati come strumenti di tutela di diritti individuali e non risultano sempre adatti alla tutela di interessi collettivi. Le difficoltà incontrate dagli individui nel far valere la **responsabilità civile degli Stati** per violazione del diritto dell'Unione in materia ambientale costituiscono, in questo senso, un esempio paradigmatico (si veda *JP c. Ministre de la Transition écologique*, 2022).

Accanto all'iniziativa dei singoli, la tutela giurisdizionale degli interessi collettivi trova un referente fisiologico nelle istituzioni rappresentative della comunità, le quali, tuttavia, sono costrette a muoversi all'interno di delicati equilibri istituzionali e politici. Difatti, è l'**Assemblea generale** delle Nazioni Unite, a fronte dell'inerzia di Stati e del Consiglio di sicurezza, ad essersi fatta carico della tutela di certi interessi della collettività, attivando la **funzione consultiva** della Corte internazionale di giustizia su questioni quali il cambiamento climatico o l'autodeterminazione dei popoli. In maniera analoga, nel diritto dell'Unione europea, tale ruolo è affidato principalmente alla **Commissione europea**, la quale lo esercita perlopiù mediante la **procedura di infrazione**, che rappresenta, tra l'altro, uno strumento chiave per sindacare il rispetto dei valori dell'Unione di cui all'**articolo 2 TUE** da parte degli Stati membri.

Date le difficoltà di accedere al giudice internazionale o europeo, il contenzioso nell'interesse pubblico si è radicato di fronte al **giudice interno**. I rimedi di volta in volta offerti dagli ordinamenti nazionali da un lato possono dischiudere spazi inesplorati per la tutela degli interessi collettivi e, dall'altro, possono condurre a risultati differenti a seconda del sistema di riferimento. In questo contesto, il giudice nazionale è sempre più frequentemente chiamato ad applicare il diritto internazionale e dell'Unione europea per promuovere la tutela di interessi collettivi, sovente nell'ambito di iniziative di **contenzioso strategico**. Si pensi, ad esempio, al crescente filone del **contenzioso climatico**, in cui vengono in rilievo gli obblighi del diritto internazionale e del diritto dell'Unione nei confronti di Stati e di **imprese multinazionali** (ad es. *A Sud c. Presidenza del Consiglio dei ministri* – “Giudizio Universale”, 2024; *Greenpeace c. ENI S.p.a* - “Giusta Causa”, 2025; *Greenpeace Netherlands c. Paesi Bassi*, 2026); oppure, al contenzioso promosso per favorire l'inclusione delle **persone LGBT+** (ad es. *Coman*, 2018; *Wojewoda Mazowiecki*, 2025). Infine, rilevano le iniziative nell'interesse delle popolazioni civili colpite dai **conflitti armati** (ad es. con riguardo alla questione palestinese, Corte d'Appello dell'Aja, *Al-Haq c. Paesi Bassi*, 2025; Tribunale di Roma, sez. II civ., *Salahaldin M. A. Abdalaty c. Presidenza del Consiglio dei ministri*, 2024) o quelle a tutela dell'**autodeterminazione** dei popoli (si vedano le azioni avviate a livello nazionale dalla *Western Sahara Campaign UK*, sfociate in rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'UE).

Inoltre, la natura tendenzialmente **transfrontaliera** dei fenomeni trattati solleva complesse questioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme di **diritto internazionale privato**, concernenti, ad esempio, l'individuazione della giurisdizione competente a trattare la domanda giudiziaria e della legge applicabile al caso di specie, nonché problemi relativi al riconoscimento di sentenze e all'esecuzione di atti stranieri. In questo contesto, problemi specifici sono suscettibili di porsi, come evidenziato in particolare dalla giurisprudenza relativa alle **azioni per danno ambientale**, con riguardo all'esercizio della giurisdizione in base alle regole contenute nei **regolamenti europei** nei confronti di convenuti domiciliati in paesi terzi. Oltre a ciò, nel quadro specifico delle società multinazionali, si pone la difficoltà di dimostrare la responsabilità della **società madre** avente sede in uno Stato membro per le attività nocive all'ambiente, o lesive dei diritti dei lavoratori e dei residenti nelle aree interessate, poste in essere dalle controllate costituite in Paesi terzi. Analoghe problematiche si pongono sul piano della determinazione della legge applicabile alle accennate questioni di responsabilità, parendo discutibile l'efficacia della soluzione prevista al riguardo dalla direttiva sulla **Corporate Sustainability Due Diligence** nel senso di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di conferire carattere di applicazione necessaria alle norme nazionali adottate per dare attuazione ai principi fissati dalla direttiva in termini di responsabilità civile.

Tema dell'Incontro

In tale contesto, il XXIII Incontro dei giovani cultori delle materie internazionalistiche intende promuovere una riflessione sul tema della tutela giurisdizionale degli interessi collettivi nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea indagando, in particolare, in quale misura l'emersione e la progressiva affermazione di interessi collettivi abbiano inciso, o possano incidere, sul funzionamento della tutela giurisdizionale, e come, di converso, la funzione giurisdizionale abbia contribuito o possa contribuire alla protezione effettiva di questi interessi. L'incontro s'innesta sullo sfondo dell'attuale scenario geopolitico, interrogandosi sulle ragioni e le implicazioni della proliferazione di ricorsi a tutela di interessi diffusi proprio in un momento di profonda crisi del multilateralismo. Si tratta del lascito di un diritto in decadenza oppure della reazione di un diritto che vive nonostante le tensioni politiche? Quanto queste iniziative contribuiscono efficacemente alla tutela di tali interessi? In che misura è possibile pensare ad una supplenza o complementarietà dei sistemi statali?

L'iniziativa si propone di raccogliere contributi originali che possano inserirsi all'interno di uno o più dei seguenti macro temi: i) il ruolo degli attori che concorrono alla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e il modo in cui la crescente rilevanza di tali interessi abbia inciso sui rapporti tra essi; ii) le norme poste a tutela degli interessi collettivi, nonché il contributo che la funzione giurisdizionale ha offerto, o può offrire, alla definizione del loro contenuto, della loro portata e dei loro effetti; iii) l'effettività del sistema di rimedi giurisdizionali, il suo adeguamento rispetto alla tutela degli interessi collettivi e le prospettive di evoluzione; iv) la complementarietà dei sistemi nazionali e delle iniziative dei singoli, anche attraverso gli strumenti offerti dal diritto internazionale privato.

Modalità di partecipazione

Gli interessati sono pregati di trasmettere un abstract (max 700 parole) in lingua italiana corredato di *curriculum vitae* entro il **28 giugno 2026** all'indirizzo incontrogiovani23@gmail.com. I risultati della selezione saranno comunicati entro il **15 luglio 2026**, mentre la scadenza per l'invio dei draft paper (max 8500 parole) selezionati è prevista per il **30 ottobre 2026**. Per i relatori selezionati è prevista la copertura delle spese di viaggio e di alloggio.

Criteri di partecipazione

L'evento è rivolto a giovani studiose e studiosi delle materie di rilievo internazionalistico, anche iscritte/i ai corsi di dottorato. La selezione sarà basata sulla originalità e attinenza del contributo proposto al tema generale dell'Incontro.

Pubblicazione

I contributi selezionati saranno considerati per la pubblicazione in un volume collettaneo o in una rubrica dedicata in una rivista scientifica di classe A.

Comitato scientifico e organizzatore

Giulio Fedele, giulio.fedele@unitelmasapienza.it

Marco Fiscaro, marco.fiscaro@uniroma1.it

Livia Hinz, livia.hinz@unitelmasapienza.it

Francesco Liguori, francesco.liguori@unitelmasapienza.it

Chiara Venturini, chiara.venturini@unitelmasapienza.it